

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1534

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVO, CORNACCHIONE MILELLA, SITRA, GIACCO, OLIVERIO,
SORIERO, BOVA, REALE**

**Esclusione della rendita per inabilità corrisposta dall'INAIL
dal computo del reddito individuale e del nucleo familiare**

Presentata il 27 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli invalidi del lavoro sono un milione e trecentomila. La politica di ricostruzione dello Stato sociale non può far gravare su di loro le imposte mentre esclude altre rendite che non sono di natura infortunistica. I mutilati e invalidi del lavoro vengono ingiustamente esclusi da benefici previdenziali, sanitari e assistenziali a causa della computabilità della rendita infortunistica liquidata dall'INAIL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modificazioni.

La situazione è destinata ad aggravarsi in quanto le regioni, in attuazione dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, procedono al riordino della materia assistenziale, vanificando tutte quelle prestazioni che questa

categoria aveva conseguito nell'arco di un quarantennio. Ciò si verifica inevitabilmente perché, superando il concetto dell'assistenza per categoria, i comuni erogheranno prestazioni agli invalidi del lavoro come a qualsiasi cittadino esclusivamente sulla base dello *status* di bisogno personale e del nucleo familiare; è chiaro che la valutazione del bisogno avviene con riferimento al parametro del reddito complessivo.

Se poi verrà codificato l'orientamento di unificare le liste del collocamento obbligatorio, con conseguente avviamento secondo i criteri del collocamento ordinario (fondati sul bisogno), a quel punto la computabilità della rendita nella formazione del reddito individuale e complessivo renderà inoperante il diritto al lavoro dei soggetti in questione.

Per evitare conseguenze così negative è necessario prevedere legislativamente la esclusione della rendita dal reddito monetario ai fini tributari, previdenziali, sanitari, assistenziali e a qualsiasi fine.

A giustificazione della proposta si ritiene opportuno fare riferimento alla natura giuridica dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e correlativamente alla sua prestazione economica più importante costituita dalla rendita per inabilità permanente totale o parziale.

In via preliminare non si può disconoscere che l'infortunio è un evento dannoso e che il risarcimento del danno rappresenta il contenuto pratico dell'istituto dell'infortunio sul lavoro; anzi è proprio l'obbligo del risarcimento che costituisce quella conseguenza giuridica del fenomeno, la quale conferisce all'infortunio, fatto meramente naturale, il carattere e la figura di un fatto giuridico.

Il contenuto ed il significato del danno corrispondono ad una diminuzione del patrimonio; è necessario, dunque, per la valutazione del danno derivante dall'infortunio sul lavoro, accertare quale sia il patrimonio che ne viene ridotto.

L'indagine è elementare: il patrimonio del lavoratore consiste nella sua attitudine al lavoro, nella sua capacità di produrre a mezzo del lavoro. Di qui emerge evidente la figura del danno da infortunio: quello corrispondente cioè alla diminuzione della capacità produttiva del lavoratore, che costituisce il suo patrimonio. Ma c'è di più: parlando dell'infortunato, non deve essere dimenticato che egli è prima di tutto un uomo, e che, se anche nel rapporto di lavoro — che rappresenta la fonte principale del suo diritto al risarcimento — viene dedotta ed ha giuridica importanza soltanto o fondamentalmente la sua qualità di lavoratore, nel suo elemento patrimoniale e non personale, tuttavia non si può scindere il lavoratore dalla persona, il contraente dall'uomo, poiché l'oggetto del contratto è e resta pur sempre la prestazione di un'attività personale.

Da tutto questo deriva che se il patrimonio del lavoratore come tale risulta essere la sua capacità a produrre come

lavoratore, non può disconoscersi che anche l'integrità psico-fisica dell'uomo — e quindi del lavoratore come persona — costituisca un patrimonio egualmente prezioso. E poiché, se un infortunio colpisce un lavoratore, esso, oltre a ridurre la sua capacità lavorativa verrà a ledere nella maggioranza dei casi anche la sua integrità psico-fisica, si comprende che l'infortunio arrecherà all'infortunato un doppio danno: uno, consistente nella lesione e riduzione del suo patrimonio come lavoratore (inabilità al lavoro); un altro, nella riduzione del suo patrimonio come persona (menomazione fisico-psichica). Purtroppo questa seconda specie di danno non ha rilevanza secondo le nostre leggi infortunistiche ai fini del risarcimento dell'evento lesivo prodotto dal lavoro.

Ma, anche con riferimento soltanto al danno patrimoniale, si deve osservare che l'applicazione del principio del rischio professionale non è illimitata, nel senso cioè che non tutto il danno causato dall'infortunio viene risarcito. Ed è stato sempre così: prima col sistema della fissazione dell'indennità forfettaria, poi col sistema della rendita dal 1937.

È per le considerazioni svolte che l'assicurazione infortuni, espressiva di una funzione indennitaria di carattere sociale, si fonda sulla solidarietà di gruppo non solo in via prioritaria, ma anche esclusiva, non essendo previsto alcun concorso finanziario dello Stato a titolo di solidarietà generale.

Tale assicurazione, secondo la dottrina tradizionale, si qualifica come assicurazione-danni (salvo talune eccezioni determinate dalla speciale natura dell'interesse assicurato), sia sotto l'aspetto causale sia sulla base dell'evoluzione legislativa.

Come è noto, attualmente, l'indennizzo avviene attraverso l'INAIL e mediante la rendita di inabilità permanente. Pur con i diversi criteri in vigore per i settori assicurativi (industria-agricoltura), tale prestazione viene corrisposta al lavoratore colpito da infortunio o da malattia professionale che lo privino dell'attitudine al lavoro completamente e per tutta la vita (inabilità permanente o parziale).

Secondo dottrina e giurisprudenza tale rendita ha natura di mera reintegrazione patrimoniale e non funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione.

Esattamente il Ministero delle finanze, con circolare n. 1/RT del 15 dicembre 1973 e più chiaramente con circolare n. 9/8/1206 del 31 maggio 1979, nel trattare delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, per effetto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, ha affermato che dette prestazioni economiche, nelle quali è riconducibile la rendita, « hanno in comune un carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'infortunio sul lavoro ». Il Ministero delle finanze ha chiarito che dette somme sono dirette « a integrare il danno alla salute e sono determinate con riguardo alla perdita o diminuzione dell'attitudine al lavoro ». Interpretazione amministrativa esatta, tenuto conto che attitudine al lavoro altro non significa se non idoneità a trarre un profitto economico dal lavoro; se è il profitto economico quindi costituito dal guadagno, l'attitudine al lavoro si realizza con la capacità di guadagnare.

Anche la legislazione infortunistica crea un parallelismo fra attitudine al lavoro e capacità di guadagno, prescrivendo che la misura della rendita con la quale si deve risarcire l'infortunio del danno economico sofferto in conseguenza dell'infortunio deve essere proporzionata al grado di inabilità.

Successivamente la Commissione centrale tributaria, Sezione XXIV con decisione n. 2070 del 14 luglio 1983, ha condi-

viso le disposizioni del Ministero delle finanze affermando che « non può non condividersi l'esclusione della somma sopra menzionata dalla formazione del reddito complessivo del percipiente da assoggettare all'IRPEF. Del pari va tenuto presente che la rendita da infortunio non può essere qualificata reddito secondo la comune accezione data alla parola dalle disposizioni tributarie, per cui non può essere equiparata alla pensione o quanto meno corrisposta a titolo di pensione ».

Si può anche ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, all'articolo 134 nello specificare i redditi esclusi dal computo del reddito complessivo incluse « il trattamento di pensione di guerra, i soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare e le pensioni per le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ».

Onorevoli colleghi, un atto elementare di giustizia come l'approvazione di questa proposta di legge evita che il complesso delle esenzioni, delle agevolazioni, delle esclusioni dall'imposta venga pagato da chi è in condizioni di debolezza. Gli infortuni fisici sul lavoro potranno diminuire giacché le nuove tecnologie consentono di sostituire molte volte il lavoro e il rischio fisico. Ma anche nel tempo della telematica, anche coi *computers* di quinta generazione saranno possibili nuove menomazioni che oggi la scienza medica comincia solo a intravedere. Ma certo non è possibile che quelle donne e quegli uomini che hanno pagato per le imprevidenze di altri uomini debbano veder considerata la loro malattia, il loro *handicap*, la loro difficoltà come oggetto della imposizione tributaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esclusa dal computo del reddito individuale e di quello del nucleo familiare del titolare da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche o ad altri fini.

2. Non si fa luogo a rimborsi di imposte precedentemente versate.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.